## Coordinamento Generale

Da:

Studi Pm <studipm@comune.palermo.it>

Inviato:

giovedì 24 gennaio 2019 09:06

A:

coordinamentostrategico@comune.palermo.it

Oggetto:

Art. 7, co.15 bis C.d.S., Attività di parcheggiatore abusivo o guardamacchine

abusivo. Integrazione circolare del Corpo n.41/2018

Allegati:

Circolare art.7 co.15 bis C.d.S..pdf

Si invia, in allegato, per la diffusione a tutto il personale, la nota di cui in oggetto. Grazie Cordiali Saluti Ufficio Studi P.M.



## COMUNE DI PALERMO

## AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 - 6954267

p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 1603 REGINT

Palermo, 9 4 GFN, 2019

Il responsabile del procedimento dott. Osvaldo Busi

Circolare n. 0/2018
Operativa
All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

Materia	Polizia Stradale - Legge 1 dicembre 2018, n.132.
Oggetto	Ministero dell'Interno circolare prot.300/A/245/19/2018/06 del 10.01.2019 avente ad oggetto "Prime note operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale". Art.7, cc mma 15-bis C.d.S Attività di parcheggiatore o guardamacchine abusivo.  Integrazione circolare del Corpo n.41 /2018

La legge 1 dicembre 2018, n.132, in vigore dal 4 dicembre 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di proteziona internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei peni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", ha inciso su varie disposizioni in materia di immigrazione, sicurezza urbana, inoltre, ha modificato ed integrato norme del codice penale, nonché alcune norme del Codice della Strada in tema di circolazione stradale.

Considerata la complessità del tema riguardante la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero con relativo impatto sulle attività quotidiane delle Forze di Polizia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato-Sarvizio Polizia Stradale con la circolare in oggetto indicata, ha fornito alcuni indirizzi operativi al fine di garantire la loro uniforme applicazione.

La nuova versione dell'arc.7, comma 15-bis, C.d.S. introduce alcune novità che riguardeno la sanzione amministrativa applicabile e gli affetti della recidiva nella violazione.

La novella legislativa pur mantenendo invariata la sanzione amministrativa prevista nel primo capoverso, riguardante l'attività a pusiva di parcheggiatore o guardamacchine, che può concretarsi anche in aree private aperte all'uso pubblico, è stata ridotta. Di fatti i nuovi importi della sanzione vanno da 771 euro a 3.101 auro. L'importo scontato con pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione corrisponde a auro 539,70.

La nuova versione dell'articolo in esame ha mantenuto la riserva che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.

Vanno però valutate le modalità attraverso le quali il parcheggiatore/guardamacchine riceve la somme, potendosi, ad esempio configurare la fattispecie dell'estorsione quando i soldi vengono richiesti minacciando un danno ingiusto al veicolo dell'automobilista, ovvero il reato di truffa se il parcheggiatore/guardamacchine rilascia una finta ricevuta. In tali casi, ove il fatto integri gli estremi di un reato, non trova applicazione la sanzione prevista dall'art.7,co.15 bis.

Nel caso di recidiva o impiego di minori le sanzioni hanno assunto natura penale, con la previsione dell'arresto da sei mesì a un anno e l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.

La nuova formulazione non fa più riferimento alla reiterazione, l'applicazione delle sanzioni penali a seguito di recidiva, richiede che la prima violazione, di natura amministrativa o penale, sia definita.

Il procedimento può dirsi definito quando ricorrono le seguenti condizioni:

1 nel caso in cui la prima violazione, fosse di natura penale, il relativo procedimento deve essere

definito con sentenza passata in giudicato.

2 nel caso in cui la prima violazione fosse di natura amministrativa, il procedimento potrà dirsi concluso quando il trasgressore ha effettuato il pagamento ovvero se non vi abbia provveduto entro i termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso ovvero in caso di presentazione dello stesso, quando questo sia stato respinto con provvedimento definitivo.

Per quanto riguarda la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite durante lo

svoigimento dell'attività abusiva non vi sono delle variazioni.

Si ricorda che non è ammessa la perquisizione personale per la ricerca delle somme da soltoporre a confisca.

IL COMANDANTE G. MARCHESE